CAMERA DEI DEPUTATI N. 2980

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERZONI, MICILLO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, ZOLEZZI, VIGNAROLI

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti la disciplina delle attività professionali nei settori del turismo montano e speleologico

Presentata il 20 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di aggiornare e armonizzare le normative in materia di professioni legate al turismo, in particolar modo l'aspetto che riguarda l'accompagnamento sul territorio di singole persone o gruppi, e lo fa agendo su due fronti: ampliando e specificando alcune disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6, che codifica i vari aspetti della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna e unificando le normative regionali che regolamentano l'attività delle guide speleologiche nel rispetto di quanto previsto dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, di seguito « codice ».

Dal 1989 ad oggi le attività sottoposte alla normativa sopracitata si sono evolute ed hanno assunto caratteristiche e specializzazioni che richiedono una revisione puntuale della legge. Nel testo in vigore alcune particolari professioni legate alle attività di accompagnamento di singole persone o gruppi, come nel caso della guida vulcanologica, vengono trattate al solo scopo di evitare sovrapposizioni delle competenze con quelle della guida alpina, mentre per quanto riguarda l'attività di accompagnatore di media montagna il legislatore si è limitato a darne la definizione e a fissarne gli elementi tipici della

libera professione. Il compito di decidere se inserire tali figure all'interno dell'ordinamento e le attività di formazione e abilitazione di tali figure professionali sono state invece demandati alle regioni.

Molte regioni non hanno dato seguito a quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, provocando non poca confusione per gli utenti del turismo e per gli operatori del settore che devono confrontarsi con una disomogeneità della regolamentazione del settore da regione a regione. In alcuni casi le regioni hanno inserito nel proprio ordinamento delle figure professionali diverse da quelle previste dalla normativa che spesso sovrappongono le rispettive competenze con quelle previste dal legislatore nella normativa nazionale. La conseguenza di questo comportamento è il proliferare di figure non professionali che non possono godere di alcune prerogative quali la copertura assicurativa e una forma giuridica riconosciuta e che non garantiscono un livello di formazione adeguato ad assicurare la sicurezza dagli utenti.

La proposta di legge, oltre a specificare alcuni aspetti in grado di armonizzare le norme regionali in vigore, individua e istituisce nuove figure professionali quali, ad esempio, quella del maestro di arrampicata, che svolge la sua attività in area non alpina e che deve avere competenze specifiche sui terreni rocciosi.

Per quanto riguarda invece le figure professionali già presenti nella legge n. 6 del 1989, sono approfonditi alcuni aspetti, riguardanti, ad esempio, l'uso di tecniche e di materiali specifici.

Lo stesso lavoro è stato fatto intervenendo nella regolamentazione dell'attività delle guide speleologiche partendo dalla considerazione del fatto che il territorio italiano è caratterizzato da una forte presenza di grotte che molto spesso racchiudono bellezze naturali di inestimabile valore. Esse sono il vuoto delle montagne e testimoniano il passaggio dell'acqua o della lava e raccontano la storia della formazione della terra. L'inaccessibilità di alcune di queste formazioni crea l'ambiente ipogeo con un alone di mistero e fascino.

La guida speleologica rappresenta la figura in grado di creare un contatto tra le grotte e il mondo esterno avendo le capacità e la formazione professionale adatta ad accompagnare le persone alla scoperta di questo mondo. Il lavoro della guida speleologica non si esaurisce con l'accompagnamento, ma a questo si affianca il compito di fornire informazioni e di far notare particolari aspetti dell'ambiente circostante dando spiegazioni circa i principali fenomeni naturali che si incontrano in grotta. L'accompagnamento può avvenire lungo percorsi strettamente turistici ovvero in parti delle grotte non attrezzate per il grande pubblico: si tratta in questo caso di escursioni di tipo esplorativo nelle quali, oltre a dare informazioni e spiegazioni, la guida speleologica deve curare gli aspetti più tecnici quali l'uso di materiali speleologici (corde, scale, lampade e altro), la definizione del percorso e l'aiuto ai clienti nei passaggi più impegnativi.

A fianco all'attività di accompagnamento la guida speleologica svolge anche quella più strettamente legata all'esplorazione di parti sconosciute delle grotte con stesura delle mappe ed individuazione di eventuali nuovi passaggi per le visite. Per poter svolgere questa professione sono richieste capacità particolari come quelle legate all'utilizzo delle attrezzature e dei materiali di progressioni quali imbragature, corde, scalette, discensori e altro.

In Italia attualmente sono la Società speleologica italiana e il Club alpino italiano a svolgere l'attività di organizzazione coordinamento, divulgazione e insegnamento delle tecniche della speleologia e secondo dati relativi al 2009 i gruppi speleologici appartenenti alle due organizzazioni erano 200 per un totale di circa 5.000 speleologi attivi.

È facile intuire che, visti anche i numeri riportati, le responsabilità connesse allo svolgimento di queste attività non sono da sottovalutare sia nei confronti delle persone accompagnate sia quelle relative alla tutela dell'integrità del mondo ipogeo. Per questo motivo crediamo sia necessario intervenire sull'organizzazione di questa professione coordinando e armonizzando le normative vigenti a livello regionale e dando precise indicazioni sulle modalità di accesso alla professione stessa.

Analizzando la proposta di legge, l'articolo 1, nel definire gli ambiti di appli-

cazione ribadisce che la legge n. 6 del 1989 reca i princìpi fondamentali sulla disciplina delle figure di guida alpina e accompagnatore di media montagna e che il riferimento normativo per quanto concerne le professioni turistiche è il codice.

Alla normativa statale sono riservati l'individuazione dei princìpi fondamentali del turismo montano.

La legge statale può individuare altresì nuove figure professionali (articolo 2), mentre le regioni e le province autonome, oltre ad adeguare la propria legislazione sulla base della legge-quadro, sono competenti alla formazione delle figure professionali. La formazione è effettuata tramite i collegi regionali nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine (articolo 3). Si tratta in sostanza di una piattaforma nazionale della formazione, che costituisce il riferimento programmatico di tutti i cicli di formazione per le diverse figure professionali. Questo al fine di garantire una formazione omogenea su tutto il territorio nazionale, presupposto indispensabile per il riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dalle regioni e quindi per garantire la libera circolazione dei professionisti abilitati.

Per la professione di guida alpina il collegio nazionale deve attenersi ai criteri internazionali definiti dall'Unione internazionale delle associazioni di guida alpina, l'organizzazione in cui si riconoscono gli organismi di rappresentanza delle guide alpine di oltre 23 Paesi, ivi inclusa l'Italia.

Al fine di facilitare le regioni dove non è presente un collegio, tale servizio è fornito dal collegio nazionale tramite le proprie strutture.

L'articolo 4 istituisce la nuova professione del maestro di arrampicata per sopperire alla mancanza di una figura professionale specificamente orientata all'arrampicata sportiva. L'esigenza di una figura dedicata all'arrampicata è sentita in molte parti d'Italia, particolarmente in quelle aree dove non sono presenti le guide alpine. Attualmente operano in questo settore persone non abilitate, con formazione approssimativa e senza le adeguate coperture assicurative e previdenziali. Questo comporta un pericolo per la sicurezza degli utenti che non sanno se si stanno affidando (o affidano i loro figli) a persone adeguatamente preparate, aggiornate e controllate da un ordine professionale. La formazione del maestro di arrampicata è limitata al terreno roccioso che non presenti difficoltà di tipo alpinistico; si rende quindi necessario individuare quali sono gli ambienti di loro competenza nelle diverse regioni. In particolare vanno definiti gli ambiti entro i quali queste persone siano in grado non solo di svolgere il loro lavoro, ma soprattutto di garantire un livello di sicurezza adeguato per gli utenti. Si fornisce un'adeguata risposta a coloro che scelgono di dedicarsi in modo serio e professionale a questa attività prevedendo un'adeguata preparazione, periodici corsi di aggiornamento e la possibilità di regolarizzare la loro posizione sia in termini fiscali che assicurativi. Inoltre i collegi possono offrire un valido appoggio per tutte le problematiche che riguardano l'attività. Conseguentemente, si determina un incremento dell'offerta turistica, in sintonia con quanto avviene nelle altre nazioni. Si tratta, quindi, di un concreto contributo all'occupazione in attività ecosostenibili, particolarmente tra i giovani.

Gli articoli 5 e 7 novellano, rispettivamente, le disposizioni relative alle professioni di accompagnatore di media montagna e di guida alpina vulcanologica e guida vulcanologica, contenute agli articoli 21 e 23 della legge n. 6 del 1989.

L'esigenza di un accompagnamento escursionistico qualificato è sentita in molte parti d'Italia, particolarmente in quelle aree dove non sono presenti le guide alpine. Attualmente espletano l'attività di accompagnatore sia operatori regolarmente abilitati, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, sia soggetti privi di una formazione riconosciuta, sia altri soggetti provvisti di titoli conseguiti in forza di legislazioni concorrenti degli enti locali. La formazione assente o approssimativa, le difformità nelle competenze tra aree geografiche, l'inadeguatezza delle coperture assicurative e previdenziali e la mancata iscrizione negli appositi elenchi speciali rendono, attual-

mente, aleatoria ogni pretesa identità professionale.

La formazione dell'accompagnatore di media montagna è limitata al terreno escursionistico che non presenti difficoltà tali da richiedere l'utilizzo di materiale alpinistico; si rende quindi necessario individuare, da parte delle regioni, quali sono gli ambienti di loro competenza nelle diverse aree geografiche. In particolare vanno definiti gli ambiti a loro professionalmente preclusi, in quanto possono presentare insidie naturali e richiedere abilità tecniche che esulano dalla loro formazione, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato agli utenti.

Una formazione omogenea e incentrata sugli aspetti culturali negli ambiti naturalistici, storici e antropologici dell'escursionismo di media montagna consentirebbe la creazione di un'autentica figura professionale, oggi indispensabile per la valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico.

Si fornisce inoltre un'adeguata risposta a coloro che scelgono di dedicarsi in modo professionale, anche se non continuativo, a questa attività garantendo un'adeguata preparazione, periodici corsi di aggiornamento e la possibilità di regolarizzare la loro posizione sia in termini fiscali che assicurativi. Inoltre i collegi possono offrire un valido appoggio per tutte le problematiche che riguardano l'attività.

L'articolo 6 interviene in merito agli elenchi speciali per le figure complementari e assimilabili alla guida alpina e riprende quanto già previsto dalla legge n. 6 del 1989. La formula degli elenchi speciali permette di riunire figure che si differenziano solo per aree di competenza, ma che sono strettamente legate all'ambiente montano, creando così un unico referente per le professioni turistiche della montagna. L'accomunamento alla consolidata e prestigiosa professione di guida alpina, condotta oggi a tempo pieno da molti iscritti, con le figure nuove o in via di affermazione dovrà consentire una maggiore rappresentatività di tutto il comparto soprattutto a beneficio delle figure più deboli.

L'inserimento tramite gli elenchi speciali nell'organizzazione delle guide alpine, oltre alla fruizione di tutti i servizi offerti dai collegi, consente a queste figure di adempiere alla propria formazione all'interno dei progetti formativi delle guide alpine. In tale modo i titoli di accompagnatore e di maestro di arrampicata sono riconosciuti come propedeutici all'*iter* formativo degli aspiranti guida alpina. Solo grazie alla tenuta degli elenchi da parte dei collegi delle guide alpine tali figure possono concorrere a determinare i criteri formativi da concordarsi con le regioni. Il comune riferimento nel collegio nazionale, per le competenze in materia di formazione attribuitegli dall'articolo 16 della legge n. 6 del 1989, rappresenta una garanzia di uniformità dei titoli anche per le figure comprese negli elenchi speciali, presupposto indispensabile per ogni riconoscimento reciproco da parte dei competenti organi regionali, come già avviene per le guide alpine.

Con l'articolo 7 si intende dare una soluzione ai problemi specifici dei collegi delle guide della Campania e della Sicilia. È assolutamente necessario consentire il prosieguo dell'attività a queste realtà molto particolari e di grande valenza storica, mantenendo, come da loro espresso, il legame con tutte le guide alpine d'Italia. Al momento i due collegi costituiti e operanti, nelle regioni Campania e Sicilia, possono esistere in ragione della presenza in tali regioni di guide alpine. Tali guide alpine conseguirono l'abilitazione grazie ad una sanatoria che una trentina di anni fa aveva parificato il titolo di guida vulcanologica a quello di guida alpina. Da allora nessuno ha più ottenuto tale qualifica e il rischio che si corre è l'estinzione degli attuali titolati con conseguente chiusura dei collegi. L'intervento normativo, resosi necessario per scongiurare questa evenienza, individua nella guida alpina vulcanologica la figura professionale equivalente e peculiare delle regioni Campania e Sicilia parificata alla guida alpina per la costituzione dei collegi e per la tenuta degli albi.

La differenziazione, già insita nella denominazione, si esplicita attraverso un percorso formativo definito, che prevederà un utilizzo di tecniche e attrezzature alpinistiche limitato alle specificità del terreno di competenza e alle esigenze professionali connesse; ne consegue, pertanto, che il loro ambito operativo è limitato ai vulcani. Le guide vulcanologiche sono invece parificate agli accompagnatori di media montagna. Rimane inalterata la facoltà di esercitare sui vulcani dalle guide alpine e delle aspirante guide alpine, così come avviene attualmente.

L'articolo 8 prevede la possibilità che anche per gli accompagnatori di media montagna, per i maestri di arrampicata e per le guide vulcanologiche di ottenere le specializzazioni a loro riservate. È una norma che permette di ampliare il loro ambito di competenza e fare di queste figure, qualora decidano di fermarsi a questo livello e di non accedere alla qualifica di guida alpina, dei professionisti a tempo pieno. L'intervento tramite le specializzazioni contribuisce a parificare le competenze con i pari titolati provenienti dall'estero.

L'articolo 9 ha lo scopo di risolvere l'annoso problema delle qualifiche con valenza regionale. È auspicabile che non esistano limitazioni di tipo amministrativo al lavoro dei professionisti, ma solamente limiti dati dalle diverse tipologie ambientali in funzione della preparazione degli operatori e della sicurezza che bisogna necessariamente garantire agli utenti.

L'articolo 10 reca una disposizione transitoria: infatti agli attuali titolati da parte delle regioni e degli enti parco si riconosce la formazione già acquisita e, dopo una valutazione tecnica, si provvede a integrare la parte mancante. Al termine del percorso formativo, un esame di abilitazione permetterà loro di iscriversi nei rispettivi elenchi speciali e quindi di operare come tutti gli altri soggetti. Vengono tenuti in considerazione i titoli posseduti alla data di entrata in vigore della legge e per un periodo di tempo limitato. Entro breve auspichiamo di raggiungere l'obiettivo di unificare titoli, competenze e capacità su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 11 corregge un punto controverso della normativa vigente. Allo stato attuale non è prevista nessuna forma di rappresentanza negli organi direttivi dei vari collegi per gli iscritti negli elenchi speciali. Pur considerando la loro qualifica come parziale, rispetto al titolo di guida alpina, riteniamo che vada garantita una forma di rappresentanza diretta. La determinazione numerica dei rappresentanti in seno agli organismi direttivi del collegio è posta a salvaguardia della componente delle guide alpine che sono i titolari dell'ente di rappresentanza della categoria professionale in tutti i suoi aspetti. Per tutte le figure assimilate va considerato come l'iscrizione negli elenchi speciali costituisca una fase transitoria per coloro che intendono poi proseguire nella formazione e ottenere il titolo di guida alpina.

L'articolo 12 identifica nella scuola di alpinismo la forma di lavoro associato delle guide alpine. Si prevede che gli iscritti negli elenchi speciali possano divenire membri delle scuole di alpinismo, questione che nella legge n. 6 del 1989 non è ben definita. Le scuole di alpinismo rappresentano la struttura di riferimento per le attività professionali della montagna nell'ambito dei comprensori turistici. La possibilità di operare unitamente alle guide alpine costituisce un'opportunità importante per le figure professionali iscritte negli elenchi speciali che generalmente sono prive di una struttura di riferimento autonoma, in ragione di una professione esercitata in modo non esclusivo e continuativo. Le scuole di alpinismo, con l'inserimento di accompagnatori e di maestri di arrampicata, divengono il riferimento dell'offerta dei servizi turistici inerenti la montagna. Le forme di lavoro associato così strutturate, soprattutto se opportunamente incentivate tramite iniziative delle istituzioni locali e interazione con il territorio, costituiscono una migliore offerta per il comparto turistico e l'opportunità di un rapido inserimento dei giovani in questa realtà lavorativa.

L'articolo 13 interviene in merito alla definizione di materiale alpinistico.

L'elenco, già predisposto dal collegio nazionale nel 2007, costituisce un importante punto di riferimento in occasione di perizie, cause legali e controversie di vario genere. L'inserimento in questo articolo quindi permette di ufficializzare uno strumento già largamente utilizzato.

L'oggetto della professione di guida speleologica con le specifiche relative alle attività che le guide speleologiche possono svolgere sono indicati nell'articolo 14.

Nell'articolo 15 sono evidenziati i due livelli professionali previsti, ossia quello di aspirante guida speleologica e quello di guida speleologica, che si differenziano fondamentalmente per grado di specializzazione e per possibilità di utilizzare determinate tecniche e attrezzature. In questo modo si garantisce una formazione continuativa nel tempo anche mediante l'attività di affiancamento degli aspiranti guida alle guide speleologiche.

Gli articoli da 16 a 21 affrontano il tema della formazione e dell'organizzazione dell'albo professionale dettandone le regole per l'accesso, stabilendo le linee guida per l'organizzazione dei corsi che consentono l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, precisando la durata temporale dell'iscrizione all'albo e prevedendo corsi di aggiornamento professionale in grado di accompagnare nel tempo le guide affinandone la formazione personale. Quello previsto è un percorso impegnativo e selettivo che si giustifica con il grado di responsabilità che la guida speleologica dovrà assumere nel momento in cui sarà chiamata ad accompagnare singole persone o gruppi, solitamente inesperti e poco preparati, in escursioni ed esplorazioni in grotte anche lungo percorsi non attrezzati come quelli turistici.

L'articolo 22 prevede la possibilità di partecipare a dei corsi di specializzazione per consentire alle guide speleologiche di poter ampliare le proprie competenze e poter operare, ad esempio, in ambito urbano o sui ghiacciai. Gli articoli 23 e 24 dettano alcuni princìpi che dovranno essere alla base del codice deontologico, i doveri della guida speleologica e la modalità di tariffazione delle prestazioni professionali. Il tentativo è chiaramente quello di mettere ordine nell'ambito delle offerte proposte dalle singole guide associate o no e di garantire uno *standard* qualitativo elevato agli utenti. Dall'articolo 25 all'articolo 28 si regolamentano le composizioni e i compiti dei collegi regionali e nazionale che dovranno gestire le attività sul territorio. La composizione di questi organi garantisce pari rappresentatività alle associazioni già operanti e riconosciute quali il Club alpino italiano e la Società speleologica italiana nonché opportunità di partecipazione a tutte le guide iscritte agli albi regionali. La vigilanza sulle attività degli organi è attribuita al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nei due articoli 29 e 30 sono indicate le sanzioni per chi non rispetta quanto previsto dal codice deontologico e quanto indicato negli articoli della legge. Gli articoli 31 e 32 trattano l'aspetto della formazione. Infine, nell'articolo 33 sono dettate le norme transitorie relative agli albi, prevedendone l'iscrizione per coloro che già operano nei settori oggetto della legge e con l'articolo 34 si dettano specifiche norme per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi e Oggetto).

1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in materia di ordinamento delle professioni:

a) del turismo montano, abilitate all'insegnamento delle tecniche alpinistiche, sci-alpinistiche ed escursionistiche che richiedono per la progressione l'impiego di tecniche e di materiali alpinistici, nonché all'accompagnamento in ascensioni su roccia, neve e ghiaccio e in escursioni sul territorio montano e in ambiente ipogeo;

b) di guida speleologica, definita dall'articolo 14.

2. Le figure professionali di guida alpina-maestro di alpinismo, di accompagnatore di media montagna e di guida vulcanologica sono disciplinate dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 2.

(Individuazione di nuove figure professionali).

1. L'individuazione di nuove figure professionali del turismo montano e la fissazione dei pertinenti requisiti fondamentali spettano allo Stato, che istituisce con legge i relativi elenchi speciali, la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 2, di seguito denominati « collegi regionali ».

ART. 3.

(Formazione per le professioni del turismo montano).

1. La formazione delle figure professionali del turismo montano individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, di seguito denominato « collegio nazionale ».

2. Per la formazione professionale delle guide alpine, il collegio nazionale si attiene ai criteri internazionali dell'Unione internazionale guide di alta montagna (UIAGM) o di un pari organismo internazionale.

3. Nelle regioni prive di un proprio collegio regionale si fa riferimento al collegio nazionale.

ART. 4.

(Maestro di arrampicata).

1. Sono istituiti la figura professionale del maestro di arrampicata ed il relativo elenco speciale. È maestro di arrampicata chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in arrampicata su roccia e su strutture naturali e artificiali, appositamente predisposte, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate;

b) insegnamento delle tecniche di arrampicata su roccia su strutture naturali e artificiali, appositamente predisposte, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate.

2. Al maestro di arrampicata è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistico relativi al terreno di competenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1.

3. Le regioni, acquisito il parere motivato del rispettivo collegio regionale o, se mancante, del collegio nazionale, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività del maestro di arrampicata.

4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

ART. 5.

(Accompagnatore di media montagna).

1. L'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. – *(Accompagnatore di media montagna). – 1.* È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici.

2. L'accompagnamento in escursioni su terreno innevato è subordinato alla frequenza con esito positivo del relativo corso di specializzazione.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere motivato del rispettivo collegio regionale o, se mancante, del collegio nazionale delle guide alpine, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnamento in media montagna.

4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo ».

ART. 6.

(Elenchi speciali).

1. L'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, di cui all'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e l'elenco speciale dei maestri di arrampi-

cata, di cui all'articolo 4 della presente legge, sono tenuti dai competenti collegi regionali. Nelle regioni prive del collegio regionale gli elenchi sono tenuti dal collegio nazionale.

ART. 7.

(Guida alpina vulcanologia e guida vulcanologica).

1. L'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. – *(Guida alpina vulcanologia e guida vulcanologica). – 1.* È guida alpina vulcanologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni e in ascensioni su vulcani con esclusione dei ghiacciai.

2. Alla guida alpina vulcanologica è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistici relativi al terreno di competenza.

3. È guida vulcanologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su vulcani attivi, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici.

4. Nelle regioni Campania e Sicilia possono essere istituiti i collegi regionali delle guide alpine vulcanologiche e delle guide vulcanologiche, con le stesse modalità dei collegi regionali delle guide alpine, ai quali sono parificati.

5. Le regioni Campania e Sicilia, sentito il parere motivato del rispettivo collegio regionale o, se mancante, del collegio nazionale delle guide alpine, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnamento in escursioni e in ascensioni su vulcani.

6. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, in escursioni e in ascensioni su vulcani che presentino percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati o in zone che possano richiedere

per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici è riservata alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi.

7. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo ».

ART. 8.

(Specializzazioni).

1. Gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata e le guide vulcanologiche possono conseguire le specializzazioni per loro individuate dal collegio nazionale delle guide alpine. I contenuti e le modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del medesimo collegio nazionale.

ART. 9.

(Esercizio dell'attività).

1. L'accompagnatore di media montagna, il maestro di arrampicata e la guida vulcanologia possono esercitare la propria attività senza limitazioni di carattere regionale, nel rispetto delle apposite aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 10.

(Riconoscimento dei titoli).

1. Sono riconosciuti i titoli per l'accompagnamento in escursioni sul territorio montano rilasciati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono riconosciuti i titoli per l'accompagnamento in escursioni sul territorio montano rilasciati dagli enti-parco e dagli altri enti gestori di aree protette alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 devono conseguire la qualifica di accompagnatore di media montagna mediante superamento di esame di un apposito corso di formazione e conseguimento dell'abilitazione tramite esame regionale ed essere iscritti negli appositi elenchi speciali, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Rappresentanza degli elenchi speciali).

1. Sono membri del direttivo del collegio nazionale anche un rappresentante dell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, un rappresentante dell'elenco speciale dei maestri di arrampicata e un rappresentante dell'elenco speciale delle guide vulcanologiche.

2. Sono membri del direttivo dei collegi regionali e hanno diritto di voto anche i rappresentanti degli elenchi speciali di cui al comma 1, nelle seguenti misure: un rappresentante qualora il numero degli iscritti nell'elenco sia inferiore alla metà di quello degli iscritti all'albo delle guide alpine e degli aspiranti guida; due rappresentanti qualora il numero degli iscritti nell'elenco sia pari o superiore alla metà di quello degli iscritti al citato albo delle guide alpine e agli aspiranti guida.

ART. 12.

(Scuola di alpinismo).

1. Le scuole di alpinismo di cui all'articolo 19 della legge 2 febbraio 1989, n. 6, rappresentano la forma di lavoro associato delle guide alpine.

2. Gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata e le guide vulcanologiche, iscritti negli elenchi speciali dei rispettivi collegi regionali, possono svolgere le attività di loro competenza nelle scuole di alpinismo con le modalità previste per gli aspiranti guida alpina.

ART. 13.

(Materiale alpinistico e tecniche alpinistiche).

1. Per materiale alpinistico si intende il materiale compreso nell'elenco approvato dal collegio nazionale e periodicamente aggiornato.

2. Per tecniche alpinistiche si intendono le tecniche individuate dai testi tecnici del collegio nazionale e oggetto di insegnamento nei corsi di formazione e di aggiornamento.

ART. 14.

(Oggetto della professione di guida speleologica).

1. È guida speleologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone singole o in gruppi in escursioni ed esplorazioni in grotte, cavità naturali, forre e ipogei artificiali;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, in grotte, cavità naturali, forre, o ipogei artificiali senza limiti di difficoltà e, per le escursioni speleologiche, fuori delle zone adibite a grotte turistiche o ipogei artificiali turistici, è riservato alle guide speleologiche abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide speleologiche istituito dall'articolo 16, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 32.

ART. 15.

(Gradi della professione).

1. La professione di guida speleologica si articola in due gradi:

a) aspirante guida speleologica;

b) guida speleologica.

2. L'aspirante guida speleologica può svolgere solo l'attività di accompagnamento di persone in grotte naturali e cavità naturali limitatamente a quelle a sviluppo orizzontale, escluse quelle in cui si richiede, anche occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi di progressione; il divieto non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica. In mancanza, egli decade di diritto di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 16.

4. La guida speleologica svolge le attività di cui all'articolo 14.

ART. 16.

(Albo professionale delle guide speleologiche).

1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica, nei due gradi di aspirante guida speleologica e di guida speleologica, è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide speleologiche di cui all'articolo 25.

2. L'iscrizione deve essere fatta all'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso in cui la guida speleologica o l'aspirante guida speleologica intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di

più regioni, l'iscrizione a più di un albo, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 17.

3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide speleologiche o degli aspiranti guida speleologica di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione all'albo. Se il Paese di provenienza non ha un proprio ordinamento, le guide e aspiranti guide o figure professionali corrispondenti, non possono esercitare la loro professione sul territorio nazionale.

5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida speleologica o dall'aspirante guida speleologica che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

ART. 17.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Possono ottenere l'iscrizione all'albo delle guide speleologiche o degli aspiranti guida speleologica coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione europea;

b) età minima di ventuno anni per le guide speleologiche e di diciotto anni per gli aspiranti guida speleologica;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato medico sportivo rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;

e) non aver subìto condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza, domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

ART. 18.

(Trasferimento e aggregazione temporanea).

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida speleologica e dell'aspirante guida speleologica, iscritti all'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la residenza, il domicilio o la stabile dimora in un comune della regione medesima.

3. La guida speleologica che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di speleologia in regioni diverse da quelle ai cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione agli albi delle regioni di appartenenza.

4. L'aggregazione di cui al comma 3 è disposta dal competente collegio regionale delle guide speleologiche. L'aggregazione non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida speleologica.

ART. 19.

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica).

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica o di aspirante guida speleologica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi

teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide speleologiche.

3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide speleologiche, di cui all'articolo 27, ovvero al collegio regionale delle guide speleologiche di un'altra regione.

4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide speleologiche, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida speleologica per almeno due anni.

5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide speleologiche che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide speleologiche in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida speleologica designata dal collegio nazionale delle guide speleologiche. Un componente è nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano e dalla presidenza della Società speleologica italiana.

7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide speleologiche e approvati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide speleologiche che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida speleologica, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide speleologiche.

ART. 20.

(Validità dell'iscrizione all'albo).

1. L'iscrizione all'albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 17.

2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 21.

ART. 21.

(Aggiornamento professionale).

1. Le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica sono tenuti frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide speleologiche della regione al cui albo essi sono iscritti.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide speleologiche.

3. Le guide speleologiche che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 19 sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. L'aspirante guida che superi, nel periodo prescritto, l'esame di abilitazione per guide speleologiche è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

ART. 22.

(Specializzazioni).

1. Le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide speleologiche e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) speleologia glaciale;

b) speleologia urbana;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide speleologiche.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide speleologiche.

3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia, ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.

ART. 23.

(Doveri della guida speleologica).

1. Le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica iscritti agli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologia iscritti agli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per speleologi, alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L'esercizio della professione di guida speleologica e di aspirante guida speleologica non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

ART. 24.

(Tariffe professionali).

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide speleologiche e degli

aspiranti guida speleologica sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide speleologiche, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide speleologiche ed approvata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

ART. 25.

(Collegi regionali delle guide speleologiche).

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.

2. Del collegio regionale fanno parte di diritto tutte le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica iscritti agli albi della regione, nonché le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio regionale è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide speleologiche iscritte al relativo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo tra gli iscritti all'albo delle guide speleologiche componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 19 e 21.

9. La vigilanza sul collegio regionale è esercitata dalla competente autorità della regione.

ART. 26.

(Funzioni dei collegi regionali).

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;

c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione ai medesimi e il rinnovo della stessa;

b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 29;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e con le associazioni rappresentativi di altre categorie professionali e delle guide speleologiche di Paesi esteri;

d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;

e) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 19 e 21;

f) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente speleologico e della pratica della speleologia;

g) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

h) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali;

i) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e di itinerari speleologi e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale ipogeo e la promozione della speleologia e del turismo speleologico.

ART. 27.

(Collegio nazionale delle guide speleologiche).

1. È istituito il collegio nazionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida quale organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni speleologiche, nonché da un uguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide speleologiche e dagli aspiranti guida iscritti agli albi scelti per almeno tre quarti tra gli iscritti agli albi delle guide speleologiche.

3. Al fine di cui al comma 2, ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, fatta salva la riserva di posti in favore delle guide speleologiche di cui al comma 2.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano, il presidente della Società speleolo-

gica italiana e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 25.

6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo tra gli iscritti agli albi delle guide speleologiche componenti il direttivo medesimo.

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministero dei beni culturali.

ART. 28.

(Funzioni del collegio nazionale).

1. Spetta al collegio nazionale:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide speleologiche:

d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 19;

e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 19;

f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide speleologiche di cui al comma 8 dell'articolo 19 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 22;

g) mantenere i rapporti con gli organismi e con le associazioni rappresentativi di altre categorie professionali e delle guide speleologiche di Paesi esteri;

h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi da devolvere in favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza;

l) promuovere la documentazione e la divulgazione della speleologia, nonché organizzare l'insegnamento nei settori della tecnica, della ricerca esplorativa e di quella scientifica;

m) uniformare i programmi e i supporti didattici;

n) diffondere e omogeneizzare le norme di sicurezza per la prevenzione degli incidenti in grotta;

o) promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente;

p) coordinare l'attività delle scuole di speleologia e degli istruttori che vi operano, favorendo la reciproca collaborazione.

ART. 29.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi).

1. Le guide speleologiche e gli aspiranti guida iscritti agli albi che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 23 e 24, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

ART. 30.

(Esercizio abusivo della professione).

1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 14 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Chi, essendo iscritto a un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, in una regione diversa da quella al cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 18, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

ART. 31.

(Scuole di speleologia).

1. Possono essere istituite scuole di speleologia per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 14.

2. Le scuole di speleologica devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida speleologica iscritta nell'albo della regione medesima.

3. L'attività di insegnamento nelle scuole di speleologia deve essere svolta da guide speleologiche o da aspiranti guida speleologica, purché il numero di questi non superi quello delle guide speleologiche, iscritti all'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 18.

ART. 32.

(Scuole e istruttori del Club alpino italiano).

1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività speleologiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del Club alpino italiano svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del Club alpino italiano sono disciplinate dai regolamenti del medesimo Club, aggiornati in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

4. Le attività didattiche realizzate per le finalità di cui al comma 1 e non previste dalla presente legge non possono essere denominate scuole di speleologia e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

ART. 33.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritti di diritto all'albo e fanno parte del collegio regionale delle guide speleologiche le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica abilitati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide speleologiche e gli aspiranti guida speleologica che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15, gli aspiranti guida speleologica che si iscrivono agli albi del comma 1 del presente articolo e che hanno compiuto quarant'anni anni alla data di entrata in vigore della presente legge possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida speleologica.

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale delle guide speleologiche sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale delle guide speleologiche sono indette dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

ART. 34.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame nonché la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica o di aspirante guida speleologica sono definiti dagli organi regionali o provinciali, competenti sulla base dei programmi e dei criteri generali stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 19.

17PDL0043120